

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1077

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Istituzione della « Casa dei cittadini, dei consumatori e degli utenti »

Presentata il 27 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le importanti e grandi riforme di cui il Paese ha bisogno crediamo che quella della pubblica amministrazione sia essenziale.

Il suo profondo rinnovamento contribuirebbe a ridurre sensibilmente il distacco tra la gente e le istituzioni democratiche. Un divario che ormai, anche nella dimensione locale, ha raggiunto un livello pericoloso e rischia di travolgere le libere istituzioni e di rendere l'Italia non più credibile nel contesto internazionale.

In particolare ci riferiamo a quegli episodi che continuamente vedono protagonisti cittadini all'oscuro del diritto e della effettiva possibilità di accesso ai dati amministrativi e ambientali; consumatori privati del diritto e dei poteri più elementari di essere informati e di scegliere,

magari per subire meno imbrogli; utenti danneggiati nei loro interessi quotidiani nell'ambito dei servizi pubblici e privati.

Non si tratta di superficiali e opinabili dichiarazioni, ma di fatti che accadono tutti i giorni con un progredire continuo. Sono registrati da rubriche e da lettere pubblicate sui giornali e da trasmissioni televisive, se ne trova traccia nelle denunce dei cittadini, che aumentano ogni anno di numero.

Perché tutto ciò? Perché nonostante l'esistenza di buone leggi sui diritti dei cittadini, queste troppo spesso iniziano e concludono la loro vita sulla *Gazzetta Ufficiale*. La loro efficacia è infatti vanificata dal muro di gomma della burocrazia, della lentocrazia, dell'inefficienza, dal potere discrezionale e dall'arroganza di

troppe amministrazioni pubbliche e di troppi amministratori.

Certo, non bisogna generalizzare. Anzi, alcuni comuni, nonostante la mancanza di norme attuative, hanno realizzato iniziative molto valide, ma sono casi isolati. È poi anche vero che l'attuazione della legge è spesso impedita da inadeguatezze e incapacità di fare cose semplici e praticabili, rese possibili da leggi e regolamenti esistenti. Potremmo definirle « microriforme », appunto una piccola riforma capace, però, di contribuire a ricucire lo strappo tra cittadini e istituzioni e che è volta soprattutto a un grande salto di civiltà.

Di qui la nostra proposta di legge, che istituendo in ogni comune una « Casa dei cittadini, dei consumatori e degli utenti » intende limitarsi a dare concreta applicazione ed efficacia a quanto previsto dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

È un progetto semplice, possibile, praticabile, poco costoso. Che cosa è in concreto ?

Uno spazio fisico individuato all'interno del patrimonio comunale. Non si tratta di creare uno sportello in più, anzi molti sportelli in meno.

Una struttura extra-amministrativa, coordinata e diretta dalle associazioni dei

consumatori e degli utenti, promossa e sostenuta dall'ente comunale.

Un luogo compatibile con l'ambiente, costruito e arredato sul modello di una « casa ecologica ».

Un centro per fare circolare le informazioni e non i cittadini.

Una struttura per consentire alle associazioni dei consumatori e utenti di avere spazi per accedere ai dati, per realizzare gli strumenti della trasparenza, per promuovere e diffondere le iniziative, le proposte delle associazioni dei consumatori, degli utenti e del volontariato.

L'articolo 1 specifica la finalità della legge, ne chiarisce il carattere particolare, rivolto all'applicazione di un dettato limitato, ma significativo della normativa sugli enti locali.

L'articolo 2 stabilisce compiti e attività della struttura di servizi qui proposta.

L'articolo 3 individua nel Ministro per la funzione pubblica l'organo di riferimento.

Per quanto riguarda l'articolo 4, vale soltanto la pena di sottolineare che la realizzazione degli obiettivi della presente proposta di legge non implica spese a carico dello Stato. Anche per i comuni la struttura proposta può ben essere inserita nei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed è, di fatto, già prevista.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituita in ogni comune la « Casa dei cittadini, dei consumatori e degli utenti », di seguito denominata « Casa dei cittadini ».

ART. 2.

(Compiti).

1. La Casa dei cittadini consiste in una struttura di servizi localizzata in un immobile di proprietà del comune o, comunque, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, presso la quale i cittadini singoli o associati possono accedere ad atti e documenti dell'amministrazione, leggi dello Stato e delle regioni, direttive e regolamenti comunitari inerenti le seguenti materie:

- a) diritti dei consumatori e degli utenti;
- b) diritti dei bambini e degli anziani;
- c) diritti del malato;
- d) tutela dell'ambiente;
- e) attività del difensore civico;
- f) competenze del sindaco e della giunta e statuti comunali;
- g) iniziative degli organismi di decentramento.

2. La Casa dei cittadini, oltre a quanto previsto dal comma 1, svolge i seguenti compiti:

a) favorisce l'accesso ai dati ed alle informazioni relativi alla rete dei servizi pubblici e dei controlli ambientali e sanitari con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed atmosferico e ai prodotti alimentari;

b) consente l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi e fornisce informazioni sulle procedure;

c) fornisce informazioni sulle iniziative delle associazioni cittadine dei consumatori e del volontariato;

d) informa sull'accesso all'azionariato popolare;

e) promuove la tutela dei diritti del turista;

f) promuove la tutela dei diritti degli animali;

g) raccoglie e divulga le proposte dei cittadini singoli o associati sulle materie di cui al comma 1;

h) favorisce il contatto diretto fra i cittadini ed il sindaco;

i) promuove organismi di arbitrato tra produttori e consumatori e tra gestori dei servizi pubblici ed utenti;

l) promuove una carta dei fondamentali parametri della compatibilità ambientale ed economica dei consumatori del comune.

ART. 3.

(Indirizzo e vigilanza).

1. Il Ministro per la funzione pubblica, anche attraverso l'ufficio interno di controllo previsto dalla « Carta dei servizi pubblici », impartisce direttive ai comuni per il funzionamento della Casa dei cittadini e vigila sull'applicazione della presente legge.

ART. 4.

(Spese).

1. Le spese per il personale e per le strutture necessari al funzionamento della Casa dei cittadini sono a carico del comune.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013280